

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1922-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

di concerto col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

e col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

(V. Stampato n. 1922)

approvato dal Senato della Repubblica il 5 febbraio 2003

(V. Stampato Camera n. 3650)

modificato dalla Camera dei deputati il 5 marzo 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 marzo 2003*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure
agevolative in materia di tasse automobilistiche

INDICE

Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	Pag.	3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6
Testo del decreto-legge.	»	8

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico.*
(*Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'Allegato*)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica»; *al secondo periodo, le parole: «11,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12,2 milioni»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma»;

al comma 2, le parole: «11,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12,2 milioni»;

al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA

**Differimento di misure agevolative in materia
di tasse automobilistiche**

Articolo 1.

*(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad € 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad € 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche

Articolo 1.

*(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003, **nonchè, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.** A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di **12,2** milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad € 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad € **12,2** milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro **per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.** Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.

4. *Identico.*

Decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2003.

**Differimento di misure agevolative in materia
di tasse automobilistiche**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad € 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad € 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI - TREMONTI - MARZANO -
LA LOGGIA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

